

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06



Prot. N° 537/2007 del 26/01/2007

Numero d'iscrizione
AN/695

Il Presidente della Sezione regionale delle Marche dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo medesimo 'previa comunicazione di inizio di attività';

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data: **29/12/2006**
con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
categoria: **5** classe: **F**
dell'impresa **TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data: **23/01/2007**
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **1713553** prestate da: **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro: **51645,69**
per la categoria. **5** classe **F**

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: **TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.**

Con Sede a: **OSIMO (AN)**

Indirizzo: **VIA S. ANTONIO 10**

Località: **OSIMO**

CAP: **60027**

C. F.: **01281880425**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(responsabile/i tecnico/i)

PRINCIPI FABIO

C.F. PRNFBA55P03G157X

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F



Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **BG531RH**

Categoria veicolo: **AUTOCARRO**

0695 TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

Targa: **CA119TL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: LICENZA TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Targa: **CD147ZZ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: LICENZA TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Targa: **DA178SE**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: USO PROPRIO

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:
5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
classe:
F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

inizio validità: **23/01/2007**
fine validità: **23/01/2012**

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

08.04.09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15.01.11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15.02.02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16.02.12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16.02.13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16.02.15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.03.03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16.03.05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16.11.03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16.11.05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
17.01.06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17.02.04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17.03.01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17.03.03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17.04.09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17.05.03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

0695 TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

17.05.05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17.05.07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17.06.01*	materiali isolanti contenenti amianto
17.06.03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17.06.05*	materiali da costruzione contenenti amianto
17.08.01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17.09.03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19.03.04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
19.03.06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19.10.03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19.12.11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19.13.01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Segretario
(Dott. Roberto Ronchitelli)



ANCONA, 26/01/2007

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Fiorini)

IL V. PRESIDENTE
(Ass. Paolo Costanzi)
Paolo Costanzi

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE MARCHE

Presso

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona

IL PRESIDENTE

della Sezione Regionale dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali



Visto l'art.212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il decreto 28 aprile 1998 n. 406 del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Navigazione e del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica recante la disciplina dell' Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il decreto 8 ottobre 1996, in particolare l'art.5, modificato con decreto 23 aprile 1999 del Ministro dell'Ambiente con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il parere favorevole della Sezione Regionale in data 29.12.2006 all' iscrizione della ditta "Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas" per la Categoria 5 Classe F dell'Albo di cui al D.M. 406/98;

Visto il parere favorevole della Sezione Regionale nella seduta del 23.01.2007 all'accettazione della fideiussione n. 1713553 del 9.01.2007 per la categoria 5 Classe F dell'Albo prestate dalla società "Coface Assicurazioni spa" a favore del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e a garanzia della ditta "Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas" con sede a Osimo (AN) via S.Antonio, 10 - ai sensi del DM 406/98;

Visto in particolare l'art.30 comma 5 del sopracitato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389;

DISPONE

Art. 1

Sono accettate le garanzie finanziarie, limitatamente a quanto conforme all'allegato 1 al D.M. 8 ottobre 1996 modificato con D.M. 23 aprile 1999, prestate con fideiussione n. 1713553 del 9.01.2007 per la categoria 5 Classe F dell'Albo prestate dalla società "Coface Assicurazioni spa" a favore del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e a garanzia della ditta "Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas" con sede a Osimo (AN) via S.Antonio, 10 - ai sensi del DM 406/98;

Art. 2

Il presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad unico effetto di cui uno rilasciato all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Fiorini)

IL V. PRESIDENTE
(Avv. Paolo Costanzi)
Paolo Costanzi



26 GEN 2007

POLIZZA N. 1713553		Cod. ramo 8122	Cod. Agenzia 023 / 000	Cod. Produttore				
CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C SAS			Cod. NE177147					
VIA S. ANTONIO 10 60027 OSIMO		AN I	Cod. Fisc. 01281880425					
BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			Cod. NE701283					
VIA C. COLOMBO, 44 00147 ROMA		RM I	Cod. Fisc. 97047140583					
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 51.645,69 dicorsi CINQUANTUNOMILASEICENTOQUARANTACINQUE/69#								
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA								
Anni	Mesi	Giorni	Dal	Al	Fraz. //	Val. EUR	Cambio	
7	0	0	09/01/2007	09/01/2014			1.936,27	
Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale			
Eur 1.454,54	Eur 145,46	Eur 0,00		Eur 200,00	Eur 1.800,00			
PROROGHE EVENTUALI					a partire dal			
Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale			
FIDEJUSSIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, CATEGORIA 5 CLASSE F.								
Premesso								
1) che l'impresa (ditta) sopraindicata intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria e classe sopraindicate, di cui all'art. 8 e 9 del decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e del decreto del Ministero dell'Ambiente 23 aprile 1999;								
2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, in conseguenza dell'attività svolta;								
ciò premesso								
La COFACE ASSICURAZIONI Spa, abilitata al rilascio di cauzioni o autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, codice fiscale n. 09035390153, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile								
si costituisce fidejussore dell'impresa								
e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'Ambiente - Roma, codice fiscale n. 97047140583, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo sopraindicato, secondo quanto previsto per la categoria e la classe di appartenenza dell'impresa medesima ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998 n. 406 e del decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999, a garanzia delle somme dovute per:								
a) operazioni di smaltimento rifiuti,								
b) bonifica,								
c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,								
d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.								
ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA								

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO.**Art. 1 - Delineazione della garanzia.**

La società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o commesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia.

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il Ministero avute notizie, comunicherà tempestivamente alla società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'albo.

Art. 3 - Durata della garanzia.

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 4 - Facoltà di recesso.

La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio.

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, la società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 8 - Sarrogazione.

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 - Foro competente.

In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA.**Art. 11 - Premio.**

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione.

In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla società.

Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la società restituirà all'impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

Art. 12 - Rivalsa.

L'impresa si impegna a versare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.

Gli oneri di qualsiasi natura che la società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'impresa.

Art. 14 - Deposito cautelativo.

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la società può pretendere che l'impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presta altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla società.

Art. 15 - Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

Art. 17 - Foro competente.

In caso di controversia fra la società e l'impresa, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la direzione della società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

SEGUITO POLIZZA N.°

1713553

EMESSA IN QUATTRO ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IN ANCONA IL 09-01-2007

L'IMPRESA
TECNOCOPERTURE s.a.s.

LA SOCIETA'
coface ASSICURAZIONI S.p.A.
Pierfranco Spaziani
Procuratore

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 4 - facoltà di recesso

Art. 12 - rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile

Art. 14 - deposito cautelativo

Art. 17 - deroga alla competenza territoriale

L'IMPRESA
TECNOCOPERTURE s.a.s.

Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa alla clientela redatta ai sensi dell'Art. 123 del D.LGS. nr. 175 del 17-03-95 e della circolare I.S.V.A.P. nr. 303 del 02-06-97.

L'IMPRESA
TECNOCOPERTURE s.a.s.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di

1.800,00 è stato incassato il 9 GEN. 2007

coface ASSICURAZIONI S.p.A.
Pierfranco Spaziani
Procuratore